



COMUNE DI OSSANA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 31 marzo 2021

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Ossana nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabile per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dagli articoli 19 della Legge Provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, ed art. 7 della L.R. n. 13 del 31.07.1993, (a loro volta in applicazione dei principi nazionali contemplati dall'art. 12 della Legge 241/1990), assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, della ragionevolezza e dell'imparzialità.

ART. 2

1. L'osservazione delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e di benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prenderne visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento.

ART. 5

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, ai sensi del presente regolamento e del D.P.R. 07.04.2000, nr. 118.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, per i benefici erogati nell'anno precedente.
3. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - A) Culturale ed educativo
 - B) Sportivo e ricreativo
 - C) Sociale
 - D) Sviluppo economico
 - E) Culto pubblico
 - F) Volontariato per la Protezione Civile e Vigili del Fuoco
 - G) Interventi Straordinari
 - H) Tutela lavori ambientali
4. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - cognome e nome, anno di nascita, indirizzo di residenza
 - finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
 - importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
 - durata espressa in mesi dell'intervento
 - disposizione di legge o di regolamento in base alle quale hanno avuto luogo le erogazioni.
5. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria- indirizzo
- finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
- disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

6. L'albo è pubblicato all'albo informatico del Comune nei modi e per la tempistica prevista dalla Legge.

7. L'albo può essere consultato da ogni cittadino attraverso il sito istituzionale del Comune.

ART. 6

Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi a sostegno dell'attività ordinaria di enti, associazioni, ecc.

Per gli enti che richiedono il contributo per la prima volta, l'istanza deve essere corredata anche dallo Statuto, dall'Atto costitutivo e dal Modello EAS (trasmesso all'Agenzia delle Entrate).

Tutti i beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni.

Le tipologie di contributi concessi sono di seguito elencate:

1. CONTRIBUTI ORDINARI

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, entro il **31 maggio di ogni anno**, i soggetti interessati alla concessione dei contributi a sostegno dell'ordinaria attività presentano al Comune regolare domanda in bollo (redatta sui moduli messi a disposizione del Comune ed allegati al presente Regolamento) sottoscritta dal legale rappresentante, completa della seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
- b) Relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso (evidenziando gli obiettivi sociali e territoriali perseguiti, i relativi destinatari o fruitori, i costi e delle risorse finanziarie da impegnare) con bilancio preventivo delle entrate e delle spese;
- c) Copia degli estratti conti correnti bancari relativi all'ultimo esercizio sociale approvato
- d) Dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo – inserita nella domanda;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi L. 55/90 (antimafia) – inserita nella domanda;
- f) Dichiarazione di utilizzo del contributo per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale.

In deroga al termine di presentazione sopra indicato (31 maggio), le **associazioni sportive** interessate alla concessione di contributi a sostegno dell'ordinaria attività (il cui bilancio non è ancora chiuso al 31 maggio e la cui attività ricade a cavallo di due esercizi) possono presentare domanda di contributo **entro il 31 ottobre** di ciascun anno.

I termini di presentazione delle domande sopra indicati (31 maggio e 31 ottobre) sono perentori. La Giunta comunale può modificare la scadenza solo nel caso del verificarsi di eventi imprevedibili.

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata la Giunta comunale provvederà alla concessione del contributo ordinario. La liquidazione avverrà per il **60%** dell'importo concesso ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, la restante quota a saldo verrà liquidata successivamente alla presentazione del consuntivo relativo all'anno di competenza del contributo.

Il contributo massimo concedibile non può essere superiore al disavanzo risultante dal bilancio a preventivo.

2. CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPECIFICHE

Le domande di contributo presentate da enti o associazioni per eventi, manifestazioni, iniziative specifiche possono essere presentate in deroga ai termini indicati per il contributo ordinario e saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Giunta comunale.

La domanda deve essere presentata in bollo completa di una relazione dell'attività oggetto della richiesta di finanziamento, del relativo preventivo di spesa e delle entrate previste a finanziamento dell'intervento e completa di:

- 1) Dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo – inserita nella domanda
- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi L. 55/90 (antimafia) – inserita nella domanda;
- 3) Dichiarazione di utilizzo del contributo per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale.

La liquidazione del contributo relativo ad eventi, manifestazioni ed iniziative specifiche verrà liquidato per il **60%** ad esecutività della delibera di concessione del contributo, la restante quota a saldo verrà liquidata successivamente alla **presentazione del rendiconto** dell'attività oggetto di contributo. Alla rendicontazione dovranno essere allegati fatture, note di debito e tutto quanto comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Il contributo massimo concedibile non può essere superiore al disavanzo risultante dal bilancio preventivo delle attività o iniziative oggetto del contributo.

3. CONTRIBUTI STRAORDINARI

I soggetti interessati possono presentare richiesta di contributo straordinario a sostegno di acquisti o di spese straordinarie (acquisti di attrezzature, macchine, miglioramento di strutture fisse o mobili, servizi e acquisti per manifestazioni con carattere straordinario) o di lavori straordinari.

Per le iniziative e/o manifestazioni straordinarie, le domande devono essere presentate almeno **30 giorni prima** dell'attivazione dell'iniziativa stessa. Per arredi, attrezzature, ecc. le domande devono essere presentate **entro 60 giorni** dall'avvenuto acquisto.

La domanda deve essere presentata in bollo (redatta sui moduli messi a disposizione del Comune ed allegati al presente Regolamento), completa della seguente documentazione:

- a) Relazione dell'attività o acquisto oggetto della richiesta di finanziamento
- b) Preventivo di spesa
- c) Piano di finanziamento
- d) Dichiarazione per la verifica dell'inoltro di analoga richiesta di contributo ad altri Enti - inserita nella domanda
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi L. 55/90 (antimafia) – inserita nella domanda
- f) Dichiarazione di utilizzo del contributo per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale.

Con la richiesta di finanziamento degli interventi di cui sopra, l'ente o il soggetto richiedente, dovrà sottoscrivere l'impegno a non alienare, cedere, o affittare, per un periodo di anni 10 dal loro acquisto, le attrezzature e le macchine di importo superiore ad Euro 1.000,00, senza il preventivo parere, vincolante, della Giunta comunale.

Tali interventi del Comune possono essere accordati previ accordi tra Comune e richiedente e qualora esista a bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

I contributi per acquisti e spese straordinarie saranno erogati per il **50%** ad accertato acquisto od inizio lavori e il saldo previa presentazione di una relazione dell'attività svolta corredata delle relative fatture, note, contabilità debitamente quietanzate, attestanti l'effettivo sostenimento delle spese e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri enti pubblici o privati.

Il contributo massimo concedibile non può essere superiore al disavanzo risultante dal bilancio preventivo relativo all'attività o iniziativa oggetto del contributo.

ART. 7

1. La Giunta comunale, per qualsiasi tipologia di contributo di cui al presente regolamento, provvederà alla rideterminazione dell'importo del contributo concesso nel caso in cui il disavanzo risultante dal rendiconto finanziario al netto del contributo del Comune e delle spese non ammesse, risulti inferiore al contributo concesso, il contributo viene rideterminato nell'importo del disavanzo finale.

2. Il contributo è revocato in caso di:

- a) sostanziali e gravi difformità tra l'attività svolta e l'attività prevista
- b) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo
- c) mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione del contributo
- d) rendiconto finanziario consuntivo dell'attività svolta in pareggio o in avanzo, senza l'intervento economico del Comune;
- e) rinuncia formale da parte del beneficiario.

3 Con propria deliberazione, la Giunta comunale può altresì indicare anche la documentazione richiesta per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio nonché i termini e le modalità per la presentazione del rendiconto.

4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate, alle iniziative suddette, dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

5. L'Amministrazione può effettuare controlli a campione di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione della documentazione giustificativa di quanto dichiarato, quali fatture o altri documenti fiscalmente validi.

ART. 8

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:

- A) Culturale ed educativo
- B) Sportivo e ricreativo
- C) Sociale;
- D) Sviluppo economico
- E) Culto pubblico
- F) Volontariato per la Protezione Civile e Vigili del Fuoco;
- G) Interventi di adattamento e "sbarriamento" di edifici collettivi o privati, volti alla rimozione degli ostacoli fisici presenti nell'architettura e nelle strutture edilizie esistenti, che rendono difficoltosa e/o inagibile la circolazione e la mobilità di disabili da infortunio; acquisto di dispositivi ed attrezzature tecnico/sanitari volte alla riabilitazione da infortunio, ed ausili tecnici per la deambulazione e trasporto di invalidi da infortunio;
- H) Interventi di rimborso parziale di spese mediche specialistiche ed ospedaliere non rimborsate del Servizio Sanitario Nazionale e/o da polizze assicurative, conseguenti e dipendenti da infortunio;
- I) Scuola dell'infanzia e dell'obbligo, asili nido, Tagesmutter;
- L) Assistenza e sicurezza sociale.

2. Gli interventi di cui alle precedenti lettere G) ed H), sono erogabili solo nei casi di comprovata invalidità superiore al 70% della/e persona/e cui sono destinati direttamente o indirettamente, causata e/o conseguente ad infortunio occorso nello svolgimento di attività di volontariato a favore diretto del Comune, o a favore degli enti e delle associazioni culturali, storiche, sportive, scientifiche, museali, naturalistiche, solidali, educative, energetiche, sagre frazionali, del territorio del Comune di Ossana, (Vigili del Fuoco, Banda, Cori, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazione Alpini, eccetera, nessuna esclusa).

3. La concessione dei contributi di cui alle lettere G) e H) del comma 1, per la casistica indicata al comma 2, viene effettuata prescindendo dalla documentazione generale richiesta all'art. 5 del presente Regolamento, su presentazione di richiesta in forma libera con l'indicazione degli interventi e delle spese per i quali viene richiesta la contribuzione che devono essere state sostenute nell'anno della presentazione della domanda o nell'anno precedente, o nelle diverse formalità e modalità previste dall'eventuale apposito successivo avviso/bando emanato dall'amministrazione.

4. L'erogazione effettiva dei contributi di cui alle lettere G) e H) del comma 1, per la casistica indicata al comma 2, avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni e formalità:

- previa acquisizione di copia dei documenti probatori e giustificativi dell'avvenuto sostenimento degli interventi e delle spese, debitamente quietanzati o corredati dalla documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento;
- nel limite massimo dell'agevolazione concessa per singolo intervento, dell'importo di Euro 35.000,00;
- presentazione da parte dell'interessato, o dal suo tutore o legale rappresentante in caso di sua incapacità di intendere e di volere, prima della liquidazione dell'agevolazione, di una dichiarazione sotto forma di atto notorio, attestante che per la stessa iniziativa ammessa a contribuzione da parte del Comune:
 - a. non sono stati richiesti né ottenuti per tali spese ammesse e contribuzione, altri tipi e generi di contribuzioni e provvidenze pubbliche, previste da altre normative statali o provinciali, oppure l'indicazione analitica di quelle eventualmente richieste e/o ottenute;
 - b. che le spese sostenute ed ammesse a contribuzione, non sono state oggetto di rimborso/indennizzo assicurativo, oppure l'indicazione analitica degli indennizzi eventualmente richiesti e/o ottenuti;
 - c. che le spese sostenute ed ammesse a contribuzione, non sono né saranno oggetto di detrazione/deduzione ai fini fiscali da parte del soggetto beneficiario, né da parte dei suoi familiari a

carico dei quali dovesse risultare ai fini fiscali, oppure l'indicazione analitica di tali eventuali detrazioni/deduzioni fiscali operate;

- d. che l'indice dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare della famiglia del beneficiario, (ICEF della Provincia di Trento), riferito ai redditi dell'anno precedente l'erogazione, presenti un valore non superiore a 0,3, oppure un valore della condizione economica di riferimento, non superiore a 25.000,00, (venticinquemila/00), salvo diversi soglie dei valori previste dall'eventuale apposito successivo avviso/bando emanato dall'amministrazione.

In presenza di contribuzioni/agevolazioni/detrazioni parziali eventualmente dichiarate in fase di liquidazione e relativamente alle precedenti lettere a., b., c., e d., la spesa ammessa a contribuzione ed erogata, sarà proporzionalmente ridotta degli importi delle agevolazioni già ottenute e/o ottenibili.

Nel caso di acquisto di attrezzature, sarà inoltre richiesta la sottoscrizione dell'impegno a non alienare, cedere, o affittare, per un periodo di anni 10 dal loro acquisto, le attrezzature e le macchine di importo superiore ad Euro 1.000,00 oggetto di contribuzione, senza il preventivo parere, vincolante, della Giunta comunale.

5. I contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico non devono in ogni caso sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti da altri enti, se non per la parte di spesa che non risulta già coperta da contribuzione da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.

ART. 9

1. La concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Ossana
- b) di enti privati, associazioni, fondazione ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente le loro attività in favore della popolazione del Comune
- c) di associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune
- d) di persone fisiche private con comprovate disabilità di soggetti residenti, esclusivamente per gli interventi previsti alle lettere G) ed H) dell'Articolo 8

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità ed altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generali rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della L. 68/93 e s.m.. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ed erogati ad altri enti.

ART. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione anche nei confronti di soggetti privati e famiglie, ovvero anche di società aventi scopo di lucro, purché tali contributi siano finalizzati al sostegno di attività ed interventi meritevoli, aventi una valenza di tipo sociale e solidale per la collettività locale.

2. Con il provvedimento di concessione l'organo competente dovrà obbligatoriamente indicare la funzione sociale dell'attività svolta dal soggetto privato e le motivazioni a sostegno dell'intervento, nonché quantificare di volta in volta la determinazione totale e percentuale del contributo stesso.

ART. 11

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto, o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata oltre che dalla documentazione indicata al precedente art. 6, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con la precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale devono essere analiticamente elencate le spese e le entrate con le quali si propone di fronteggiare alle spese, inclusa quella a proprio carico.

2. Qualora i contributi per la finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'ente ad una associazione o istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. associazione invalidi, sordomuti, ecc...) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente art. 6, su

semplice richiesta oltre alla dichiarazione di cui al punto c) e d) del medesimo articolo.

ART. 12

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese, che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedano, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti o privati di cui all'art. 6 salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 13

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed altri comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune, tramite l'esposizione dello stemma comunale su tutte le divulgazioni promozionali ed informative, sulle pubblicità, sugli opuscoli, sulle locandine, e sulle eventuali pubblicazioni.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto apposito intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto, che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 14

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo;
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 15

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Possono essere concessi anche i contributi una tantum per concorrere parzialmente o interamente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni, spazi ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del bilancio di previsione, e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

ART. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani ed utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.

2. Il Comune interviene inoltre al sostegno delle associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive ed amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 17

1. Il Comune può concedere contributi una-tantum a sostegno delle iniziative promosse da associazioni locali, per attività che coinvolgono bambini e giovani dell'intera Valle.

2. Tale erogazione deve considerarsi a sostegno di attività sociali e ricreative con finalità di aggregazione dei giovani della Valle di Sole nel più ampio progetto finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento.

3. La concessione di tale contributo viene effettuata previa presentazione di regolare domanda in bollo con programma dell'iniziativa, della documentazione prevista all'art. 6 del presente Regolamento e di una relazione di rendiconto in cui sono specificati, oltre alla descrizione delle attività, delle finalità perseguite, del rendiconto finanziario, il numero effettivo dei beneficiari residenti nel Comune di Ossana.

ART. 18

1. Il Comune quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazione in favore di istituzioni ed associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire a favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, Patronati dipendenti-pensionati, associazioni varie, ecc.).

ART. 19

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, stand, workshop del settore, fiere, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori dello stesso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune o tramite Consorzi turistici;
- b) al concorso per manifestazioni di iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, dell'ambiente, della montagna, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- c) a contributi per la realizzazione di opere, interventi e servizi atti a favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo;
- d) a contributi per gli organismi, enti, associazioni cooperative, unioni, volontariamente costituitesi per valorizzare e promuovere il turismo e l'agricoltura di valle.

ART. 20

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:

- a) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92 primo comma del T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare regione T.A.A. 24.03.1987, n. 7228);
- b) contributi sotto forma di assunzioni di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia e per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, compresa la retribuzione del personale ai sensi dell'art. 92 del T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. – Servizio Enti Locali di data 28.01.1992, n. 3500/632/-R;
- c) contributo ordinario e straordinario a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati nell'art. 1 del presente Regolamento e artt. 1 e 2 della L.R. 1/93 (circolare P.A.T. – Servizio Enti locali 09.07.1987 n. 6607-1/R).

Art. 21

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità della Valle di Sole, gli interventi del Comune in materia di assistenza e di sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicap;
- alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze/alcol dipendenze;
- alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e a valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1. L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di cui al comma precedente o delle istituzioni o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

3. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.

4. Fermo ancora restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità della Valle di Sole, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno, previa acquisizione di una relazione delle

Assistenti Sociali operanti sul territorio.

5. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano dell'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco – compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi provinciali in materia – nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.

6. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Art. 22

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 e dagli stanziamenti di bilancio, la Giunta comunale può concedere contributi finanziari alle Case di Riposo sia a sostegno dell'attività ordinaria che per iniziative particolari o straordinarie, se di meritevole rilevanza sociale. L'erogazione dei contributi avviene nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 9, 10 e 15 del presente regolamento.

ART. 23

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Ossana un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20.08.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione del contributo ordinario, considerato che trattasi di istituzione comunale e che il Consiglio comunale ne approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo alla documentazione richiesta all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Per quanto riguarda il contributo straordinario a sostegno degli acquisti e attrezzature in dotazione, il Corpo Vigili del Fuoco deve presentare a preventivo apposita domanda con l'indicazione esatta degli acquisti oggetto di richiesta di contributo straordinario e delle eventuali altre entrate a copertura. La liquidazione del contributo straordinario avverrà previa presentazione da parte del Corpo VV.FF. delle fatture attestanti le spese sostenute (oggetto di contributo) e l'indicazione delle eventuali altre entrate incassate o da incassare.

4. L'Amministrazione comunale può intervenire altresì direttamente nell'acquisto, manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al corpo V.V.F.F. ai sensi della citata normativa.

ART. 24

1. L'Amministrazione comunale assegna all'Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del distretto di Malè un contributo pari ad Euro 0,52 per abitante, come indicato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 23.03.1998, salvo eventuali futuri adeguamenti.

2. L'erogazione di tale contributo viene effettuata prescindendo alla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento e dietro presentazione di semplice richiesta.

ART. 25

1. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti, associazioni, comitati, ecc., che concorrono alla valorizzazione del patrimonio comunale, alla salvaguardia di valori naturali e ambientali, alla protezione ed assistenza dei bambini, anziani, inabili e diversamente abili.

ART. 26

1. Il presente articolo disciplina le modalità di gestione ed erogazione da parte del Comune dei contributi, sovvenzioni e di ogni altra forma di aiuto finanziario, che per natura, destinatari e finalità siano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento e che non siano disciplinati da altro specifico atto di regolamentazione approvato dal Consiglio comunale che ne definisca in via permanente i criteri, la misura e le

modalità di erogazione.

2. Si comprendono tra questi i contributi finanziari di diversa natura a valere su fondi assegnati all'Ente ed aventi la propria fonte normativa in disposizioni di origine sovraordinata quali leggi, atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), decreti ministeriali, ordinanze provinciali, direttive e regolamenti comunitari.

3. L'erogazione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni ed in ogni caso ogni forma di aiuto finanziario di cui ai precedenti comma, avviene previa deliberazione della Giunta Comunale.

4. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, individua per ciascun intervento ed a seconda della disciplina contenuta nell'eventuale fonte normativa del finanziamento destinatari, modalità, tempistiche e procedure da adottare per l'erogazione dei fondi stessi. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale individua di volta in volta il Responsabile del Procedimento.

5. Nel caso di contributi finanziari e benefici economici di fonte sovraordinata, la Giunta comunale, può disporre nell'erogazione dei fondi, compatibilmente con le risultanze di bilancio, di integrare le disponibilità finanziarie con ulteriori risorse proprie. In tal caso anche nell'erogazione delle ulteriori risorse proprie dovranno essere osservate le disposizioni indicate nella fonte normativa sovraordinata.

Art. 27

Almeno una volta all'anno è indetta dal Sindaco del Comune di Ossana o dall'Assessore competente l'Assemblea delle Associazioni presenti sul territorio alla quale ogni Associazione è tenuta a partecipare inviando un suo delegato con diritto di voto qualora fosse necessario per condividere determinate decisioni. La convocazione di almeno un'Assemblea annuale risponde all'esigenza di saper fare rete fra le medesime Associazioni e il Comune per poter interagire al meglio a tutti i bisogni individuati sul territorio fra la popolazione.

ART. 28

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 29

I contributi di cui al Regolamento Comunale per l'incentivazione di interventi di miglioramento dell'arredo urbano nei centri storici di Ossana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 02/97 di data 17 febbraio 1997 e modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20/98 di data 24 giugno 1998 e con n. 19/2001 di data 07 giugno 2001 sono concessi secondo le modalità e i termini del regolamento stesso.

ART. 30

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 di data 30 novembre 1993 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare n. ____ di data 31 marzo 2021.